

N. 6609/2021 R.G.



TRIBUNALE DI LECCE

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.8.2021 e riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa	Caterina Mainolfi	Presidente
dr.ssa	Maria Gabriella Perrone	Giudice
dr.ssa	Valeria Vincenti	Giudice rel.

esaminati gli atti, sull'istanza di riesame del trattenimento *ex art.* 9, par. 5 Direttiva 2013/33/UE proposto da:

_____) nato in Tunisia _____ 3, attualmente
trattenuto presso il CPR di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giuseppina Bottone, presso il
cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*- Questura di Crotona e
Questura di Brindisi

RESISTENTE

Premesse in fatto

Con ricorso depositato il 11.8.2021 il sig. _____ **alias** _____ **CUI** _____) ha
presentato istanza di riesame del suo trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi.

Ha esposto che: in data 24 luglio 2021, mentre si trovava presso il Regional Hub di Crotona, ha
trasmesso, tramite il proprio difensore, domanda di protezione internazionale alla Questura di Crotona
(doc.1 -2 fascicolo ricorrente); in data 27 luglio 2021, il Questore di Crotona, ha emesso decreto di
trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi-Restinco, senza aver provveduto alla formalizzazione della
domanda di protezione internazionale tramite compilazione del modello C3 e senza assegnazione del
numero Vestanet (doc. 3 fascicolo ricorrente); in data 29 luglio 2021, il Tribunale di Lecce ha convalidato
il trattenimento presso il C.P.R. per l'esame della domanda di protezione internazionale (doc.4 fascicolo
ricorrente); in data 5 agosto 2021 la Prefettura di Brindisi, ha fissato l'audizione del richiedente per il 11
agosto 2021 (doc. 5 fascicolo ricorrente).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di trattenimento per
violazione dei termini di legge, previsti per l'audizione del ricorrente e per la successiva decisione,
richiamando l'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 che, al comma 6, dispone: "*il trattenimento o la proroga
del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda
ai sensi dell'art. 28-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, salvo che sussistano
ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*"

Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento”.

Ha quindi concluso chiedendo *“disporsi immediatamente la cessazione del trattenimento del ricorrente ed ordinare l'immediata liberazione dal Centro Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi Restinco”.*

All'udienza del 19.8.2021, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese di lite. Per parte resistente nessuno è comparso; si è, quindi, proceduto in contumacia.

All'esito della trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

*** **

L'istanza è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, va precisato che l'istituto del riesame del trattenimento del cittadino di paese extra UE destinatario di un decreto di espulsione trova diretta applicazione nell'ordinamento italiano, per effetto della immediata applicazione della Direttiva 2008/115/CE che prevede tale istituto.

Il riesame può essere richiesto - con procedimento camerale *ex artt. 737 e ss. c.p.c.* - sulla base di circostanze fatte nuove o non considerate nella convalida o nella proroga del trattenimento (cfr. Cass. Ord. n.18748/15; Cass. Ord. n.22932/17).

Ciò posto, passando ad esaminare il merito della controversia, nel caso di specie il ricorrente lamenta che, dal momento in cui ha manifestato la propria volontà di richiedere la protezione internazionale, tramite pec inviata dal difensore (24.7.2021) - cui non era seguita la formalizzazione della domanda da parte della Questura di Crotona - e, in ogni caso, dalla data del trattenimento (27.7.2021) - ove la stessa Questura ha dato atto dell'avvenuta presentazione della domanda di protezione - sia decorso un periodo di tempo superiore a quello previsto per legge entro il quale l'amministrazione deve provvedere, con violazione di quanto previsto dall'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 per la procedura accelerata ed applicabile al caso di specie (sette giorni per l'audizione e due per la decisione).

Ciò premesso, giova rilevare che l'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone che *“il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, commi 1 e 2. Del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento”.*

La normativa richiamata subordina, quindi, la legittimità del trattenimento del richiedente asilo al rispetto di una precisa tempistica, proprio per evitare che ritardi nella procedura di esame della domanda, non imputabili al richiedente, possano tradursi in indebite limitazioni della libertà personale.

Sempre in quest'ottica (di evitare il protrarsi della limitazione della libertà personale), l'art. 28 bis del d.lgs. n. 25/2008, applicabile al caso di specie, prevede, per il richiedente trattenuto, una procedura accelerata stabilendo che la Questura debba inviare immediatamente gli atti alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione, provvede all'audizione; la decisione deve essere adottata nei due giorni successivi.

Come osservato più volte dalla Corte di Cassazione, infatti *“il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla*

riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio” (Cass. sent. n. 13611/2021, conforme sent. n. 6064/2019).

Anche di recente, la Suprema Corte, ha ribadito il seguente principio di diritto “ *il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 28bis del d.lgs. n. 25 del 2008...per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione dev'essere esaminata ...* “ La Corte ha, infatti, precisato che detti termini “*sono evidentemente posti a garanzia della celerità della domanda di protezione*” e quindi, in ultima analisi, “ *a vantaggio del richiedente*”; ne consegue che “ *se da un lato il superamento dei termini previsti dall'art. 28 bis, primo e secondo comma, per la fissazione dell'audizione e la decisione della domanda di protezione internazionale non è causa di nullità del relativo procedimento, tuttavia ciò non giustifica la proroga del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione. Ne consegue che il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi dell'art. 6, sesto comma del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ovvero sia in presenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 28 bis, non può comunque eccedere la durata massima prevista per l'esame della domanda di protezione da quegli introdotta*” (Cass. sent. n. 2458/2021).

Come premesso, il ricorrente lamenta l'ingiustificato ritardo nel corso della procedura; dall'esame degli atti di causa risulta, invero, che, dalla data di presentazione della domanda di protezione alla Questura di Crotone (24.7.2021) e, comunque, dalla data del trattenimento (27.7.2021), nel corpo del quale l'amministrazione ne prende espressamente atto, sono stati superati i termini (sette per l'audizione e due per la decisione) previsti dall'art.28 bis del d.lgs. n. 25/2008, essendo stata disposta l'audizione il 5.8.2021 (fissata solo per il 11.8.2021) e non essendo ancora oggi, 19.8.2021, stata notificata al richiedente la decisione in ordine alla sua domanda di protezione internazionale.

I fatti dedotti dal ricorrente devono ritenersi provati. Peraltro, all'udienza fissata per il riesame, per l'amministrazione convenuta nessuno è comparso e, pertanto, nessuno elemento è stato addotto dalla P.a. a sostegno della legittimità del trattenimento. Non vi è, del resto, neppure prova dell'avvenuta audizione del richiedente e dell'emissione del provvedimento decisorio della sua domanda di protezione internazionale.

Ebbene, osserva il Collegio che dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (24.7.2021), dal provvedimento di trattenimento (27.7.2021, ove l'amministrazione di Crotone ne prende espressamente atto) e dalla sua successiva formalizzazione presso la Questura di Brindisi (3.8.2021), a causa dei rilevati e ingiustificati ritardi maturati, la procedura riguardante l'odierno ricorrente, nonostante il 5.8.2021 ne sia stata fissata l'audizione per il 11.8.2021, non risulta ancora definita; non vi è, peraltro, neppure prova che sia stato adottato il provvedimento finale e che al richiedente sia stato ritualmente notificato, con palese violazione dei termini massimi previsti dall'art.28 bis del d.lgs. n. 25/2008, applicabili alla procedura per cui è causa.

D'altronde, dalla documentazione in atti emerge, ed è incontestato, che il trattenimento è stato richiesto “*per il tempo strettamente necessario alla definizione dell'iter relativo alla definizione della Protezione internazionale ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett.c del d.lvo 142/2015*”, come evidenziato dalla Questura di Brindisi nel provvedimento di trasmissione al Tribunale di Lecce del 28.7.2021 e come precisato dallo stesso provvedimento di convalida del trattenimento del 29.7.2021 (emesso nel

procedimento n. 6282/21 r.g.v.g.) oggetto di riesame “*ai fini dell’espletamento della domanda di protezione internazionale*”.

Né sono stati forniti da parte resistente, a ciò onerata, elementi per valutare la sussistenza del presupposto del terzo comma dell’art. 28 bis, ossia la necessità di assicurare un esame adeguato e completo della domanda, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 bis del d.lgs. n. 25/2008.

Del resto, non essendoci notizia alcuna delle determinazioni della amministrazione convenuta ed, in particolare, dell’adozione e comunicazione del provvedimento decisivo della domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, non può prevedersi nemmeno un completamento della procedura in tempi certi e celeri.

Per le considerazioni che precedono, in accoglimento dell’istanza di riesame, la misura del trattenimento deve dirsi cessata.

La peculiarità della situazione di fatto, come emerge dalle premesse sopra esposte e la novità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato:

- Dichiara cessati gli effetti del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi – Restinco disposto dal Questore di Crotone il 27.7.2021 a carico di

- compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 19.8.2021.

Il Giudice Relatore

dott. ssa Valeria Vincenti

Il Presidente

dott.ssa Caterina Mainolfi